

ORIGINALE

Deliberazione n. **73**
In data **05-12-2017**

Prot. _____

COMUNE DI MONFUMO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 14:00, presso questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FERRARI LUCIANO	SINDACO	P
METTI ALVISE	ASSESSORE	P
RECH SONIA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FERRARI LUCIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BRUNO MANUEL

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
BRUNO MANUEL

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
BRUNO MANUEL

Considerato che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011 gli enti territoriali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) «*gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;*

2) *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*

e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;*

3) *gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;*

4) *le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;

Richiamato il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;

– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:

«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

– totale dell'attivo,

– patrimonio netto,

– totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata»;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione di **linee guida** per la predisposizione del bilancio consolidato da trasmettere poi agli enti e/o società i cui bilanci saranno poi oggetto di consolidamento da parte di questo comune.

Dato atto che secondo sempre quanto stabilito dal principio contabile di cui all'allegato n. 4/4, art. 1, "Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto,

esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017";

In sintesi, la normativa suindicata prevede che:

- gli Enti territoriali redigano il bilancio consolidato 2017 (per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, che con provvedimento motivato abbiano rinviato il bilancio consolidato nel 2017, il Comune di Monfumo con delibera consiliare n. 22 del 09/07/2015 ha deliberato al rinvio al 2017) con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 del principio contabile citato);
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "amministrazione pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- l'amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- ai sensi dell'art. 11-bis comma 2 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

Riassunto inoltre che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio relativo al bilancio consolidato, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- in ogni caso sono irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

Preso atto dell'analisi e dei criteri per la rilevanza degli organismi partecipati nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nel "Perimetro di Consolidamento" agli atti presso l'ufficio ragioneria;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di approvare:
 1. l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monfumo - anno 2017", **Allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 2. l'elenco del Gruppo degli enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento **Allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di precisare che sono stati esclusi dal perimetro di consolidamento gli enti il cui bilancio è irrilevante secondo i parametri e valori sopra evidenziati, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visto l'art. 147-quater c. 4 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che "i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica";

Visto il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - a) l'analisi e i criteri per la rilevanza degli organismi partecipati ricompresi nel c.d. "g.a.p." e nel "perimetro di consolidamento", fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato;
 - b) l'elenco del "Gruppo degli enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento-anno 2017" (**Allegato A**) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - c) le linee guida al consolidamento (**Allegato B**) come meglio specificato in premessa;
2. di precisare che saranno esclusi dal perimetro di consolidamento gli enti il cui bilancio è irrilevante secondo i parametri e valori evidenziati in premessa, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato B inseriti nel Perimetro di Consolidamento e al Revisore dei conti del Comune di Monfumo;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FERRARI LUCIANO

L'Assessore Anziano
METTI ALVISE

Il Segretario Comunale
BRUNO MANUEL

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 29-12-2017 giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

Il Sindaco
FERRARI LUCIANO

Il Segretario Comunale
BRUNO MANUEL

n. 772 reg. pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno 29-12-2017 all'Albo Pretorio on line di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Monfumo, li 29-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Monfumo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL


Allegato A

ELENCO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI MONFUMO - ANNO 2017

Denominazione o Ragione sociale società/Ente	Quota di partecipazione del Comune di Monfumo	Classificazione	Riferimenti D.Lgs. 118/2011
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL	0,97	Società partecipata direttamente affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,78	Ente strumentale (gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti) partecipato direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	0,08	Ente strumentale	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO	6,66	Ente strumentale	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,84	Ente strumentale	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011

ELENCO DEI COMPONENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI MONFUMO - ANNO 2017

Denominazione o Ragione sociale società/Ente	Quota di partecipazione del Comune di Monfumo	Classificazione	Riferimenti D.Lgs. 118/2011
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,78	Ente strumentale partecipato direttamente	Art. 11-quinquies, D.Lgs. 118/2011

	COMUNE DI MONFUMO PROVINCIA DI TREVISO 2^ Settore: Amministrativo - Ufficio: Ragioneria 0423-545068 Via Chiesa Monfumo, 12 – 31010 MONFUMO Orario apertura ufficio: da Lunedì a Giovedì 08.00-14.00 e sabato 08.00-12.00 pec: comune.monfumo.tv@pecveneto.it	
	Tel. 0423/545068 Fax 0423/545060	e-mail: ragioneria@comune.monfumo.tv.it sito internet: www.comune.monfumo.tv.it

Allegato C)

BILANCIO CONSOLIDATO DEL G.A.P.

“COMUNE DI MONFUMO ”

LINEE GUIDA

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica (G.A.P.) è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato n. 4/4 al predetto decreto;
- composto dal **conto economico**, dallo **stato patrimoniale** e dai relativi allegati (**Relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del collegio dei revisori dei conti**);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa (degli enti/società oggetto di consolidamento) devono essere trasmessi alla capogruppo (Comune di Monfumo) entro 10 giorni dall'approvazione degli stessi e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento.

Come evidenziato sopra, è però **necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per la successiva effettuazione delle operazioni contabili di consolidamento e permettere così il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio Comunale.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Monfumo), deve includere soltanto le operazioni che i soggetti inclusi nel consolidamento hanno effettuato **con i terzi** estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminate le operazioni e i saldi reciproci in quanto costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche possono riguardare:

- la dimensione economica, ovvero costi e/o ricavi;
- la dimensione patrimoniale, ovvero crediti e/o debiti;
- interventi straordinari quali l'acquisto e/o la cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo.

La corretta **procedura di eliminazione** di tali poste presuppone:

- a) l'equivalenza delle partite reciproche;
- b) e, in caso di discordanze; l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle c.d. partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei. Possono così verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche. In altre parole, è necessario effettuare un'**opera di riconciliazione** tra le varie reciproche partite contabili dei soggetti/enti rientranti nel consolidamento di bilancio attuato dal Comune di Monfumo. Ciò al fine di giungere, da parte di questi ultimi, alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate anche dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, **entro il 29 febbraio**, al Comune di Monfumo e agli altri componenti del gruppo i cui bilanci sono oggetto di consolidamento, una **lista di operazioni reciproche** tra le componenti del gruppo medesimo indicante:

- 1) controparte;
- 2) causale;
- 3) importo.

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento tanto ai tributi comunali (IMU, TASI, COSAP, ecc.) quanto alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, ecc.).

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Nota Integrativa al Bilancio Consolidato

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n. 4/4 (punto 5) al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce:

- **3.1. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali:** l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" riportino il dettaglio delle voci di debito / credito come sopra indicato.
- **3.2. Ratei, risconti e altri accantonamenti:** la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti" quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci.
- **3.3. Interessi ed altri oneri finanziari:** la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare.
- **3.4. Proventi e oneri straordinari:** la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci.
- **3.5. Strumenti finanziari derivati:** in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni.

In relazione a quanto richiesto nei punti da 3.2. a 3.5. le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Monfumo" dovrebbero evidenziare anche le ragioni delle variazioni intervenute nelle consistenze finali riscontrate rispetto all'esercizio precedente.

4. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "**svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide**" e "**accantonamenti per rischi**", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Monfumo

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Monfumo per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Monfumo e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

6. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Monfumo):

A) Si considera "spesa del personale":

- 1) retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- 2) spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto;

si intende anche personale c.d. "distaccato/comandato";

- 3) spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
- 4) eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
- 5) spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;

si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";

- 6) compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
- 7) spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
- 8) oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- 9) spesa destinata alla previdenza e assistenza;
- 10) IRAP;
- 11) oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono **detratte** dall'ammontare della spesa del personale:

- 1) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
- 2) eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
- 3) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- 4) spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
- 5) eventuali incentivi per la progettazione interna.

7. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2).

Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.